

Archivio selezionato: Sentenze Tribunale

Autorità: Tribunale Parma

Data: 26/09/2011

n. 1049

Classificazioni: AZIENDA - Cessione di contratti, crediti e debiti

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Cavallari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

da:

ME.COM srl rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Fiaccamento e Raffaele Torio e domiciliata presso lo studio del secondo difensore in parma Borgo G. Tommasini n. 9
Opponente

Contro

MULINO ALIMENTARE srl rappresentata e difesa dall'avv. Marcello D'Antonangelo e Carlo Dall'Asta del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Parma Piazzale Cervi n. 5.

Opposta

Causa Civile iscritta al n. 1063-02 del Ruolo Generale cui è stata riunita la causa n.1163-02 di opposizione a decreto ingiuntivo ed assegnata a sentenza all'udienza del 5/4/11 sulle seguenti conclusioni:

Per l'opponente: "Revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con ogni statuizione consequenziale.

Vinte le spese del giudizio.

Per l'opposta: In via pregiudiziale dichiarare l'interruzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 43 L.F. per l'intervenuto fallimento della soc. Millennium s.r.l. e per conseguenza ulteriormente dichiarare/estinzione del presente procedimento di opposizione per decorso dei termini di legge per la relativa riassunzione, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto n. 2058-01 emesso dal Tribunale di Parma.

In via principale nel merito confermi il decreto ingiuntivo n. 2058-01, emesso dal medesimo Tribunale, previa revoca dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà con conferma della clausola esecutiva e con rigetto dell'opposizione proposta dalla ditta ME.COM s.r.l. e dalla ditta Millennium s.r.l., condannando le medesime società al pagamento integrale delle somme ingiunte con il titolo opposto oltre ad interessi e rivalutazione come per legge con rifusione di spese e onorari di causa.

In via istruttoria:

Ordinarsi ogni opportuno accertamento sulla contabilità della soc. Failla s.r.l. in liquidazione oltre che dell'azienda o dei rami di azienda ceduti dalla soc. Failla s.r.l. alla soc. Mecom s.r.l. in base alla scrittura 18.5.2001 e alla soc. Millennium s.r.l. in base alla scrittura 18.5.2001 con delega ai competenti organi della Guardia di Finanza con riferimento alle scritturazioni di cui alle fatture n.--Omissis-

Con ogni più ampia riserva consentita dalla legge.

Fatto

MOTIVAZIONE

Con separati atti di opposizione che davano origine alle cause n. 1063-02 e n. 1103-02 poi riunite, Mecom srl e Millennium srl convenivano in giudizio la Mulino Alimentare srl per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 2058-01 con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di lire 113.275.823 (pari a E 58.502,08) oltre accessori e spese.

Si costituiva la Mulino Alimentare srl che domandava il rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto.

All'udienza dell'11/5/10 il giudice dichiarava l'interruzione del processo in relazione all'opposizione proposta da Millennium srl a seguito dell'intervenuto fallimento.

Ordinata l'esibizione di documentazione e dichiarata decaduta l'opposta dall'assunzione delle prove orali ammesse, all'udienza dell'11/1/11, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

Seguiva il deposito di comparse e memorie.

La Mulino Alimentare ha agito in via monitoria per il pagamento di merce venduta alla società Failla srl in liquidazione e per l'importo di lire 113.275.823 risultante dalle fatture esposte nel ricorso.

Il decreto ingiuntivo è stata emesso anche contro Millennium srl e Mecom srl quali cessionari dell'azienda coobbligati in via solidale ex art. 2560 cc.

Poiché l'opposizione proposta da Millennium è stata dichiarata interrotta e non è stata riassunta nel termine di legge, va dichiarata l'estinzione dell'opposizione proposta da Millennium.

In data 18-5-01 è intervenuto un contratto di cessione di ramo di azienda fra Failla srl in liquidazione e Me.com srl.

La società in liquidazione ha ceduto tre punti vendita dove veniva esercitata l'attività di commercio al minuto.

In particolare è stato ceduto l'avviamento dei punti vendita e i beni mobili del ramo aziendale.

I contraenti si sono poi accordati sulla esclusione della responsabilità dell'acquirente per i debiti del cedente.

Non vi è alcun dubbio che l'accordo avesse ad oggetto al cessione di un ramo di azienda dal momento che la cessione dell'avviamento, dell'arredamento e la successiva voltura della licenza commerciale hanno consentito l'esercizio della attività commerciale da parte di Me.com.

Rientra nei poteri del liquidatore, quello di cedere l'azienda o rami di esse.

L'accordo raggiunto dalle parti sui debiti pregressi ha efficacia fra i contraenti, mentre nei confronti dei terzi è applicabile l'art. 2560 c.c. ai sensi del quale l'alienante non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Non è stato però possibile accertare se i debiti nei confronti della opposta risultassero iscritti nei libri contabili obbligatori, poiché non è stato adempiuto l'ordine di esibizione del 13-6-06, notificato anche al curatore del fallimento Failla srl.

Nonostante la mancata trasmissione della documentazione da parte del curatore, deve evidenziarsi che nessuna delle parti ad oggi si è attivata per sollecitare la trasmissione della documentazione o

per avanzare istanza al competente giudice delegato in considerazione della mancata risposta da parte del curatore.

Non è ammissibile l'attività di ispezione richiesta dall'opposta giacché avrebbe dovuto solamente essere acquisita copia della documentazione dal fallimento.

Non essendo stato possibile accertare l'elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda, la domanda va rigettata.

Infatti: "L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche detta iscrizione, e se il giudice non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto non sia stata provata" (Cass Civ. n. 6173-98).

Le spese seguono la soccombenza.

Diritto

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma nella causa n. 1063-02 (cui è stata riunita la causa 1103-02), ogni altra domanda ed eccezione rigettate definitivamente decidendo così provvede:

- 1) Dichiarò l'estinzione dell'opposizione proposta da Millennium srl
- 2) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2058-01 emesso nei confronti di ME.COM srl.
- 3) Condanna l'opposta a rimborsare alla convenuta le spese del giudizio che liquida in E 271,83 per spese, E 1.786,00 per diritti, e 3.500,00 per onorari, oltre spese generali 12,5%, iva e cpa.

Così deciso in Parma il 9 settembre 2011

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2011

Note

Legislazione Correlata (1)

Codice Civile (1942), Art. 2555

Utente: univd64 UNIV.DI PALERMO

www.iusexplorer.it - 21.03.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156